


**COMUNE DI LAURINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

*Ceefile*

**COPIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEI CANONI DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
don. *Ferrando*



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**TITOLO I**

**AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato <canone>.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

**Articolo 2**

**Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche viene gestito in forma diretta.

**Articolo 3**

**Beni appartenenti al demanio comunale**

1. Appartengono al demanio comunale:
  - a)-le strade, le piazze, le chiese, gli edifici monumentali, i giardini pubblici, gli acquedotti, le fontane pubbliche, i cimiteri, i mercati, i diritti demaniali su beni altrui,
  - b)-ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non individuata dal presente regolamento.

**Articolo 4**

**Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale.**

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, gli edifici utilizzati per la gestione di servizi pubblici, gli edifici scolastici, il teatro comunale, il museo, ecc.

**Articolo 5**

**Occupazioni del soprassuolo e sottosuolo**

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle

verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.
3. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno del centro abitato per i quali il rilascio della concessione od autorizzazione è di competenza del Comune previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, conformemente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 26 del D.Lgs 30/04/1992, n° 285.

#### **Articolo 6**

**Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio**

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

#### **Articolo 7**

**Occupazioni escluse dall'applicazione del presente regolamento**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, quali terreni e fondi rustici, immobili urbani e loro aree pertinenziali, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n° 285.

### **TITOLO II**

### **SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE**

#### **Articolo 8**

**Soggetti obbligati al pagamento del canone**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

#### **Articolo 9**

**Occupazioni abusive. Sanzioni**

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dagli organi della Polizia Municipale o da pubblico Ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24/11/1981, n° 689, all'irrogazione della sanzione provvede il Funzionario responsabile del servizio tributi ed entrate patrimoniali.

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285.

### **TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 10 Domanda per il rilascio della concessione**


1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno dieci giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
  - a)-le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, se diverso dal richiedente, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b)-il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  - c)-la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d)-la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  - e)-la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

#### **Articolo 11 Rilascio della concessione**

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  - a)-Il Comando di Polizia municipale ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  - b)-l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita;
  - c)-l'interessato, nel caso che l'occupazione deve essere preceduta da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, abbia sottoscritto il disciplinare conforme all'allegato "A" al presente regolamento e abbia versato un deposito cauzionale infruttifero pari ad almeno una annualità di canone, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assi-curativa in conformità alle norme vigenti.

#### **Articolo 12 Disciplinare**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
don. Fernando Antico



1. Il disciplinare di cui al precedente articolo 11 del presente regolamento dovrà prevedere:
  - a)-limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b)-non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c)-custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dal Comune;
  - d)-curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o a terzi;
  - e)-evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli o pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f)-eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g)-versare all'epoca stabilita il canone dovuto;
  - h)-risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i)-disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con il Comune o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove il Comune, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - l)-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

### **Articolo 13**

#### **Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi -**


1. La concessione d'occupazione di suolo pubblico non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione stessa, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. La concessione comunale si intende sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

### **Articolo 14**

#### **Uso della concessione**

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione e causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dot. Fernando Antico



**Articolo 15**  
Rinnovo della concessione

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

**Articolo 16**  
Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare, oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionando al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

**Articolo 17**  
Sospensione della concessione

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie debitamente giustificate o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del comma 3 del precedente articolo 16.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato senza sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

**Articolo 18**  
Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione di eventuali lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
  - a)-non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b)-evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c)-evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;

d)-evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e)-collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

#### **TITOLO IV DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE**

##### **Articolo 19**

##### **Occupazioni permanenti e temporanee**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

##### **Articolo 20**

##### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in due categorie, come individuate nella deliberazione consiliare n° 76 del 29/12/1994.
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

##### **Articolo 21**


##### **Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

##### **Articolo 22**

##### **Tariffe per le occupazioni permanenti**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dot. Fernando Amico



1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari.

#### **Articolo 23**

##### **Tariffe per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.
3. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente del venti per cento e del cinquanta per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione i quindici giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
4. Per le occupazioni temporanee che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
5. Gli aumenti e le riduzioni previsti in questo articolo sono cumulabili.

#### **Articolo 24**

##### **Determinazione della superficie soggetta al canone**

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del dieci per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

#### **Articolo 25**

##### **Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
  - a)-per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
  - b)-per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte nella strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
1. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui



alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

2. Per la costituzione del divieto di sosta indiscriminato sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, il canone è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari e, comunque, non superiore a metri dieci.

#### **Articolo 26**

##### **Autovetture adibite al trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **Articolo 27**

##### **Occupazioni con impianti a rete**

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 31 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

#### **Articolo 28**

##### **Trasferimento degli impianti a rete**

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente articolo 27 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

#### **Articolo 29**

##### **Distributori di carburanti**

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui all'articolo 25 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto in area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del suolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

#### **Articolo 30**

##### **Pagamento del canone**

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione

ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di lire due milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.
6. I canoni stabiliti dagli enti proprietari dei tratti di strada statali, regionali e provinciali, correnti all'interno del centro abitato, sono corrisposti dal titolare della concessione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 5, comma 3 del presente regolamento, all'ente proprietario.

## **TITOLO V NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI**


### **Articolo 31**

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000 (unmilione). 0,65
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e vanno pagati come segue:
  - a)-l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999.
  - b)-entro il 31 gennaio 2000 va pagato l'acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000 e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999;
  - c)-entro il 31 gennaio 2001 va pagato l'acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
  - d)-entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

**Articolo 32**  
Concessioni in corso

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dot. Fernando Antico



1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita dal precedente articolo 15.

### **Articolo 33**

#### **Esenzioni e riduzioni**

1. sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico:
  - a)-le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n° 917, per le finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b)-le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c)-le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea IN CONCESSIONE nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d)-le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Municipale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e)-le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f)-gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
  - g)-le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
2. L'esenzione di cui alle lettere c), d), e), f), g), sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

### **Articolo 34**


#### **Organi competenti**

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al responsabile del servizio entrate patrimoniali cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto responsabile rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio delle Entrate patrimoniali le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio delle Entrate patrimoniali trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

### **Articolo 35**

#### **Pubblicità del regolamento**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dot. Fernando Antico



1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 36**  
Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**Articolo 37**  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il Comando di Polizia Municipale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ed il Responsabile del servizio Entrate patrimoniali- cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.


**IL PRESENTE REGOLAMENTO**

- 1) E' STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_ CON ATTO N° \_\_\_\_\_
- 2) E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO IL \_\_\_\_\_  
E VI RIMARRA' PER \_\_\_\_\_ GIORNI CONSECUTIVI.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Fernando Antico



**ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PREVISTO DALL'ART. 11**

Prot. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° \_\_\_\_\_

LI' \_\_\_\_\_

Il COMUNE DI LAURINO, codice fiscale 84000510655, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_

Del Comune predetto, a questo atto autorizzato in forza di legge, con l'assistenza del Segretario comunale sig. \_\_\_\_\_,

Vista l'istanza acquisita agli atti in data \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

Visto il versamento del canone di £. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

con il presente atto

**CONCEDE**

Al Sig: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_, denominato a seguito "concessionario"

- In proprio - codice fiscale \_\_\_\_\_
- Per conto di \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

**L'USO DELL'AREA PUBBLICA**

ubicata in \_\_\_\_\_ Cat \_\_\_\_\_

della superficie di mq \_\_\_\_\_ (lung. ml \_\_\_\_\_ larg. ml \_\_\_\_\_)

da destinare ad uso \_\_\_\_\_

per il periodo di \_\_\_\_\_ con inizio dal \_\_\_\_\_

con obbligo per il concessionario di osservare le seguenti condizioni:

1. Il concessionario, per eseguire sull'area sopra descritta opere e lavori, dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune ed osservare, nell'esecuzione tutte le condizioni nella stessa stabilite, dando comunicazione dell'inizio e del compimento dei lavori al Comando di Polizia Municipale. Eventuali danni arrecati nel corso dei lavori a beni ed impianti comunali dovranno essere immediatamente riparati o risarciti, secondo le decisioni adottate, in base alla comunicazione, che il concessionario ha l'obbligo di effettuare, dal Comune.
2. Per i lavori e le opere che vengono effettuate su aree di circolazione e sulle loro pertinenze e, comunque, su spazi soggetti a pubblico accesso, il concessionario dovrà usare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi pericolo per persone e cose ed installare le segnalazioni e le strutture di protezione prescritte dal codice della strada e dalle altre disposizioni vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dot. Fernando Antico

3. Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere l'area occupata e le opere sulla stessa eseguite in condizioni di perfetta manutenzione seguendo tempestivamente, a sua cura e spese tutti gli interventi a tal fine necessari.
5. Il Comune potrà disporre, con provvedimento motivato, la modifica delle opere eseguite sull'area concessa. Il concessionario provvederà a tali modifiche a sua cura e spese entro il termine accordatogli, salvo rinunciare alla concessione previa rimozione delle opere effettuate e ripristino dell'area nelle migliori condizioni. Nel caso di rinuncia il canone è dovuto per l'intero semestre nel caso del quale l'occupazione, previa rimessa in pristino dell'area, è cessata. Dopo la verifica di tale adempimento, quando la cessazione avvenga nel primo semestre, il Comune disporrà nel corso del semestre successivo il rimborso di metà del canone annuale, senza la corresponsione d'interessi. Nel caso in cui il ripristino non sia avvenuto a regola d'arte, il Comune sospenderà il rimborso, intimando al concessionario l'esecuzione dei lavori necessari entro un termine scaduto il quale il Comune provvederà d'ufficio, con recupero di ogni onere sostenuto a carico dell'inadempiente, incamerando, in conto, il rimborso del canone eventualmente scaduto ovvero della cauzione o deposito prestato.
6. La concessione è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a)-l'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  - b)-l'occupazione dell'area determini difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli;
  - c)-motivi igienici, di tutele degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non consentono il mantenimento della concessione;
  - d)-mancato pagamento, per un anno, del canone, scaduto il termine fissato nell'invito di pagamento;
  - e)-mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.
7. Nel caso di revoca il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine nella stessa prefisso, esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese mediante ruolo coattivo.
8. Nel caso di revoca al concessionario per interesse pubblico, è dovuto dal Comune la restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. Qualora il rimborso sia ritardato oltre il termine predetto, competono al concessionario gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto.
9. Quando il concessionario non osserva le condizioni stabilite dalla presente concessione, dalla legge e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro il termine scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la revoca.
10. Le spese del presente atto sono a carico del concessionario che provvede a versarle nei modi e nei termini di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dot. Fernando Anselmi



**ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**T A R I F F E**

**PARTE PRIMA – OCCUPAZIONI PERMANENTI**

<b>ART.</b>	<b>TIPO OCCUPAZIONE</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>TARIFFA</b>
<b>1</b>	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	PRIMA	51.000
		SECONDA	35.700
<b>2</b>	OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO	PRIMA	51.000
		SECONDA	35.700
<b>3</b>	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO	PRIMA	51.000
		SECONDA	35.700
<b>4</b>	PASSI CARRABILI DI ACCESSO A EDIFICI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD ABITAZIONI, OVVERO A TERRENI AGRICOLI COMPRESI I RISPETTIVI FABBRICATI	PRIMA	20.000
		SECONDA	12.000
<b>5</b>	PASSI CARRABILI DIVERSI DA QUELLI DESCRITTI ALL'ART. 4	PRIMA	25.500
		SECONDA	17.800
<b>6</b>	PASSI CARRABILI O PEDONALI, POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE, DI ACCESSO A EDIFICI E TERRENI DIVERSI DA QUELLI DESCRITTI ALL'ART. 4	PRIMA	10.500
		SECONDA	8.000
<b>7</b>	COSTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO SU AREE ANTISTANTI SEMPLICI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI, POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE	PRIMA	10.500
		SECONDA	8.000
<b>8</b>	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE	PRIMA	5.100
		SECONDA	3.500
<b>9</b>	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	PRIMA	51.000
		SECONDA	35.700
<b>10</b>	DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENI E SERVIZI	PRIMA	30.000
		SECONDA	22.000
<b>11</b>	OCCUPAZIONI IN AREE MERCATALI, ANCHE ATTREZZATE, COLLOCATE IN APPOSITI RECINTI, CHIUSI OD APERTI, A CIO' DESTINATI	UNICA	51.000
<b>12</b>	OCCUPAZIONI IN MERCATI SITUATI SU STRADE, PIAZZE ED ALTRI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SOTTRATTE ALL'USO DEI PEDONI O DEI VEICOLI	PRIMA	51.000
		SECONDA	35.700

**PARTE SECONDA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>13</b>	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	PRIMA	4.000
-----------	-----------------------	-------	-------



	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	SECONDA	2.800
14	OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO	PRIMA	4.000
		SECONDA	2.800
15	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO	PRIMA	4.000
		SECONDA	2.800
16	OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PRIMA	4.000
		SECONDA	2.800
17	VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, COMPRESO I PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO I PROPRI PRODOTTI	PRIMA	-2.000 1,03
		SECONDA	1.400
18	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PRIMA	800
		SECONDA	560
19	ATTIVITA' EDILIZIA: occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere.	PRIMA	4.000
		SECONDA	2.800
20	ATTIVITA' POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE: Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive	PRIMA	800
		SECONDA	560

**PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI CUI ALL'ART. 7, LE TARIFFE VENGONO RIDOTTE DEL 70 PER CENTO.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
don. Fernando Antico



COSAP

COPIA

# COMUNE DI LAURINO

PROVINCIA DI SALERNO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DELIB. DEL 26.03.1999	OGGETTO: D. Lg.vo 15.12.97 n. 446 - art. 51 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP.
--------------------------------	---

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventisei, del mese di marzo, alle ore 19,30, nella Sala Consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 19.03.1999, prot. n. 1604, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco Ing. Angelo Nicoletti.

Assiste il Segretario Comunale dott. Fernando Antico, incaricato della redazione del presente verbale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 ed assenti, sebbene invitati, n. zero, come segue:

N.	COGNOME	E NOME	P.	A.
1	NESE	Antonio	X	
2	PRISCO	Marcello	X	
3	IPPOLITI	Giuseppe	X	
4	DI NOME	Carmelo	X	
5	MIELE	Renato	X	
6	GREGORIO	Angelo	X	
7	D'ORIA	Giancarlo	X	
8	FIASCO	Marcello	X	
9	PACENTE	Gaetano	X	
10	FIASCO	Gianfranco	X	
11	DI MOTTA	Giacomino	X	
12	MAFFIA	Biagio	X	

Sono presenti gli Assessori esterni dott. Giuseppe Morrone e Sig. Cocco Franco.

PER COPIA CONFORME

Li 31 MAR. 1999

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Luigi Gregorio



VISTO l'art. 51 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, con il quale è stata abolita con decorrenza 01/01/1999 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 e all'art. 5 della legge 16/05/1970, n° 281;

VISTO l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446, che dispone la possibilità per i Comuni di prevedere che le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, sia permanenti che temporanee appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, venga assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, disciplinando la materia con apposito regolamento;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio competente, formato da n° 37 articoli;

RITENUTO che lo stesso rappresenta un adeguamento al vigente regolamento TOSAP ed è stato adeguato principalmente nella parte riferita alla soppressione del tributo, per cui corrisponde pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO lo Statuto comunale

VISTA la legge 24/11/1981, n° 689 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. 26/01/1999, n° 8, che rinvia al 31 marzo 1999 l'approvazione del regolamento di che trattasi, con applicazione dal 01/01/1999;

Il consigliere Fiasco Gianfranco dà notizia all'Amministrazione comunale, al Segretario e al Comitato di Controllo che il regolamento oggetto di discussione non è stato nemmeno letto articolo per articolo ma vi è stata solamente una lettura di ordine generale. Il consigliere Nese Antonio afferma che il gruppo di maggioranza ne ha preso visione leggendo il detto regolamento perché lo stesso è stato affisso all'Albo pretorio a disposizione di tutti e pertanto non c'era bisogno di leggerlo punto per punto. Pertanto con le dichiarazioni che precedono e per le stesse motivazioni di cui al precedente atto n° 11 rese dal gruppo di minoranza e maggioranza, che qui s'intendono integralmente riportate, si passa ai voti dopo aver acquisito il parere favorevole di cui all'art. 53 della legge n° 142/90.

Presenti n° 13, Votanti n° 13;

Voti favorevoli n° 9, Voti contrari n° 4 (Pacente, Fiasco, Di Motta e Maffia), espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P. che si compone di n° 37 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. In applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 15/12/1997, n° 446, il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 1999;

# COMUNE DI LAURINO

PROVINCIA DI SALERNO  
UFFICIO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI AD AREE PUBBLICHE  
(Art. 11 del Regolamento C.O.S.A.P.)

Prot. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° \_\_\_\_\_

Ll' \_\_\_\_\_

Il COMUNE DI LAURINO, codice fiscale 84000510655, rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_  
Del Comune predetto, a questo atto autorizzato in forza di legge, con l'assistenza del Segretario comunale sig. \_\_\_\_\_

Vista l'istanza acquisita agli atti in data \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

Visto il versamento del canone di £. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

con il presente atto

## CONCEDE

Al Sig: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_, denominato a seguito "concessionario"

• In proprio - codice fiscale \_\_\_\_\_

• Per conto di \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

## L'USO DELL'AREA PUBBLICA

ubicata in \_\_\_\_\_ Cat \_\_\_\_\_

della superficie di mq \_\_\_\_\_ (lung. ml \_\_\_\_\_ larg. ml \_\_\_\_\_)

da destinare ad uso \_\_\_\_\_

per il periodo di \_\_\_\_\_ con inizio dal \_\_\_\_\_

con obbligo per il concessionario di osservare le seguenti condizioni:

1. Il concessionario, per eseguire sull'area sopra descritta opere e lavori, dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune ed osservare, nell'esecuzione tutte le condizioni nella stessa stabilite, dando comunicazione dell'inizio e del compimento dei lavori al Comando di Polizia Municipale. Eventuali danni arrecati nel corso dei lavori a beni ed impianti comunali dovranno essere immediatamente riparati o risarciti, secondo le decisioni adottate, in base alla comunicazione, che il concessionario ha l'obbligo di effettuare, dal Comune.
2. Per i lavori e le opere che vengono effettuate su aree di circolazione e sulle loro pertinenze e, comunque, su spazi soggetti a pubblico accesso, il concessionario dovrà usare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi pericolo per persone e cose ed

installare le segnalazioni e le strutture di protezione prescritte dal codice della strada e dalle altre disposizioni vigenti.

3. Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.
4. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere l'area occupata e le opere sulla stessa eseguite in condizioni di perfetta manutenzione seguendo tempestivamente, a sua cura e spese tutti gli interventi a tal fine necessari.
5. Il Comune potrà disporre, con provvedimento motivato, la modifica delle opere eseguite sull'area concessa. Il concessionario provvederà a tali modifiche a sua cura e spese entro il termine accordatogli, salvo rinunciare alla concessione previa rimozione delle opere effettuate e ripristino dell'area nelle migliori condizioni. Nel caso di rinuncia il canone è dovuto per l'intero semestre nel caso del quale l'occupazione, previa rimessa in pristino dell'area, è cessata. Dopo la verifica di tale adempimento, quando la cessazione avvenga nel primo semestre, il Comune disporrà nel corso del semestre successivo il rimborso di metà del canone annuale, senza la corresponsione d'interessi. Nel caso in cui il ripristino non sia avvenuto a regola d'arte, il Comune sospenderà il rimborso, intimando al concessionario l'esecuzione dei lavori necessari entro un termine scaduto il quale il Comune provvederà d'ufficio, con recupero di ogni onere sostenuto a carico dell'inadempiente, incamerando, in conto, il rimborso del canone eventualmente scaduto ovvero della cauzione o deposito prestato.
6. La concessione è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a)-l'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità individuate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  - b)-l'occupazione dell'area determina difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e dei veicoli;
  - c)-motivi igienici, di tutele degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed ambientali non consentono il mantenimento della concessione;
  - d)-mancato pagamento, per un anno, del canone, scaduto il termine fissato nell'invito di pagamento;
  - e)-mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.
7. Nel caso di revoca il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, a perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine nella stessa prefisso, esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle spese mediante ruolo coattivo.
8. Nel caso di revoca al concessionario per interesse pubblico, è dovuto dal Comune la restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. Qualora il rimborso sia ritardato oltre il termine predetto, competono al concessionario gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto.
9. Quando il concessionario non osserva le condizioni stabilite dalla presente concessione, dalla legge e dal regolamento, il Comune lo diffida ad adeguarsi entro il termine scaduto il quale, in caso di inadempienza, viene disposta la revoca.

VIS  
tass  
all'

VIS  
le o  
patr  
dell

VIS

RIT  
adeq  
alle

VIS

VIS

VIS

VIS  
rego

Il co  
Com  
è sta  
mag  
prete  
Pert  
rese  
dopo

Presi  
Voti

1. Di  
PER  
C.O.  
prese

2. In  
in vig

Premesso che sono pervenute richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche, da parte degli esercizi commerciali di questo comune;

- che, occorre approvare uno schema di convenzione tipo per l'occupazione di spazi e aree pubbliche a carattere temporaneo;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche - (COSAP), approvato con atto di consiglio Comunale n. 12 del 26/03/1999, ai sensi degli artt. 51 e 63 del D.Lvo n. 446 del 15.12.1997;Ritenuto

Visto lo schema di convenzione, proposto dal responsabile dell'ufficio tributi;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267/00;

A voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) di approvare, l'allegato, schema di convenzione per l'occupazione di suolo pubblico e la riscossione del canone;
- 2) dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti inerenti e consequenziali.

10. Le spese del presente atto sono a carico del concessionario che provvede a versarle nei modi e nei termini di legge.
11. Si applicano alla presente concessione le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, relative alla natura e destinazione dell'area oggetto della stessa.
12. Il presente atto ha forma di scrittura privata non autenticata, redatto con l'assistenza del Segretario comunale il giorno \_\_\_\_\_ e sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

p.IL COMUNE CONCEDENTE

\_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE

Per accettazione  
IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

ALLEGATO "B" AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE

PARTE PRIMA - OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART.	TIPO OCCUPAZIONE	CATEGORIA	TARIFFA	
1	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	PRIMA	51.000	26,34
		SECONDA	35.700	18,44
2	OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO	PRIMA	51.000	26,34
		SECONDA	35.700	18,44
3	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO	PRIMA	51.000	26,34
		SECONDA	35.700	18,44
4	PASSI CARRABILI DI ACCESSO A EDIFICI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD ABITAZIONI, OVVERO A TERRENI AGRICOLI COMPRESI I RISPETTIVI FABBRICATI	PRIMA	20.000	10,33
		SECONDA	12.000	6,22
5	PASSI CARRABILI DIVERSI DA QUELLI DESCRITTI ALL'ART. 4	PRIMA	25.500	13,27
		SECONDA	17.800	9,29
6	PASSI CARRABILI O PEDONALI, POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE, DI ACCESSO A EDIFICI E TERRENI DIVERSI DA QUELLI DESCRITTI ALL'ART. 4	PRIMA	10.500	5,42
		SECONDA	8.000	4,13
7	COSTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO SU AREE ANTISTANTI SEMPLICI ACCESSI CARRABILI O PEDONALI, POSTI A FILO CON IL MANTO STRADALE	PRIMA	10.500	5,42
		SECONDA	8.000	4,13
8	OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO NELLE AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE	PRIMA	5.100	2,63
		SECONDA	3.500	1,81
9	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	PRIMA	51.000	26,34
		SECONDA	35.700	18,44
10	DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENI E SERVIZI	PRIMA	30.000	15,49
		SECONDA	22.000	11,36
11	OCCUPAZIONI IN AREE MERCATALI, ANCHE ATTREZZATE, COLLOCATE IN APPOSITI RECINTI, CHIUSI OD APERTI, A CIO' DESTINATI	UNICA	51.000	26,34
12	OCCUPAZIONI IN MERCATI SITUATI SU STRADE, PIAZZE ED ALTRI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SOTTRATTE ALL'USO DEI PEDONI O DEI VEICOLI	PRIMA	51.000	26,34
		SECONDA	35.700	18,44

PARTE SECONDA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

13	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	PRIMA	4.000	2,07
----	-----------------------	-------	-------	------



	OCCUPAZIONI DEL SUOLO	SECONDA	2.800	1,15
14	OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO	PRIMA	4.000	2,07
		SECONDA	2.800	1,15
15	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO	PRIMA	4.000	2,07
		SECONDA	2.800	1,15
16	OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PRIMA	4.000	2,07
		SECONDA	2.800	1,15
17	VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, COMPRESO I PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO I PROPRI PRODOTTI	PRIMA	2.000	1,03
		SECONDA	1.400	0,72
18	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	PRIMA	800	0,41
		SECONDA	560	0,29
19	ATTIVITA' EDILIZIA: occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere.	PRIMA	4.000	2,07
		SECONDA	2.800	1,15
20	ATTIVITA' POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE: Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive	PRIMA	800	0,41
		SECONDA	560	0,29

**PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI CUI ALL'ART. 7, LE TARIFFE VENGONO RIDOTTE DEL 70 PER CENTO.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Fernando Antico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142, il Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ha espresso il seguente parere: NULLA DA OSSERVARE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARIO MAROTTA

F.to ISTRUTTORE AMM.VO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142, il Ragioniere Comunale, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ha espresso il seguente parere: NULLA DA OSSERVARE

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to Rag. Angiolino Durante

Del che è verbale che viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to Ing. Angelo Nicoletti

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Fernando Antico

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31 MAR. 1999 prot. n. 1818 e vi resterà per gg. 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della legge n. 142/90.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Fernando Antico

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

F.to Fiorentino Giuseppe

Accusata ricevuta dal CO.RE.CO. in data \_\_\_\_\_

Scadenza del termine in data \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' OD EVENTUALI PROVVEDIMENTI  
DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO